Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - **Martedì, 24 aprile 1979** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per i salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernenti la possibilità di trasformare in misura fissa i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il quale ha sostituito con nuove tabelle *A* e *B* le analoghe tabelle dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Visto l'art. 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, che ha elevato il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo adeguamento pensioni alla misura del 20,65 per cento della retribuzione imponibile;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, sull'erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 10 novembre 1970, n. 869, recante disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente l'inquadramento di talune categorie del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni per il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che ha previsto l'elevazione dello 0,10 per cento dell'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al Fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, sulla concessione di una indennità pensionabile al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 17, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile;

Visto altresì l'art. 2-*septies* della citata legge 16 aprile 1974, n. 114, che ha esonerato lo Stato e gli enti locali territoriali dal versamento del contributo addizionale istituito dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto l'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha elevato il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla misura del 21,50 per cento a decorrere dal 1° giugno 1975, ed alla misura del 23,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976;

Visto l'art. 22, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ai contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Vista la legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha disposto l'adeguamento semestrale al costo della vita della predetta indennità nonché la graduale elevazione della quota di aggiunta di famiglia;

Tenuta presente la legge 13 maggio 1975, n. 157, che estende le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, recante disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e 16 aprile 1977, n. 116, concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato;

Considerato inoltre che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha esteso, con decorrenza 1° luglio 1974, a numerose province dell'Italia centro meridionale il sistema di denuncia e di versamento dei contributi a mezzo elenchi di cui al decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 5 febbraio 1969, eliminando il versamento dei contributi base a mezzo marche e sostituendoli con contributi percentualizzati;

Ritenuto di dover modificare, per effetto delle riportate disposizioni, gli importi dei contributi in misura fissa dovuti per i salariati dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

I contributi di cui all'art. 16, primo comma, ed all'articolo 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per le categorie dei salariati di ruolo e dei salariati assunti per lavori di carattere stagionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ragguagliati alle misure fisse stabilite nelle tabelle dal n. 1 al n. 30 allegate al presente decreto e vistate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1979
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 309

TABELLA 1

In vigore dal 1° luglio 1970

SALARIATI DI RUOLO

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	MARCA MENSILE		Classe di contribuzione
				Per gli operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per gli operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	45.100	4.368	49.468	254	240	15ª
Operai specializzati	40.268	3.900	44.168	234	220	14ª
Operai qualificati	36.509	3.536	40.045	214	200	13ª
Operai comuni	33.825	3.276	37.101	192	178	12ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 2

In vigore dal 1° luglio 1970

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(contributi giornalieri)

CATEGORIA	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti		
Operai qualificati	660	331,20	96	110,40	7,20	873,60	331,20	41	10ª
Operai comuni	591,25	296,70	86	98,90	6,45	782,60	296,70	37	9ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 3

In vigore dal 1° gennaio 1971

SALARIATI DI RUOLO

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	MARCA MENSILE		Classe di contribuzione
				Per gli operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per gli operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	41.496	4.368	45.864	254	240	15ª
Operai specializzati	37.050	3.900	40.950	234	220	14ª
Operai qualificati	33.592	3.536	37.128	214	200	13ª
Operai comuni	31.122	3.276	34.398	192	178	12ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 4

In vigore dal 1° gennaio 1971

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(contributi giornalieri)

CATEGORIA	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico Amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti		
Operai qualificati	733,70	368,30	116	133,40	8,70	991,80	368,30	41	10ª
Operai comuni	657,80	330,20	104	119,60	7,80	889,20	330,20	37	9ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 5

In vigore dal 1° gennaio 1972

SALARIATI DI RUOLO

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	MARCA MENSILE		Classe di contribuzione
				Per gli operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per gli operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	41.714	4.368	46.082	254	240	15ª
Operai specializzati	37.245	3.900	41.145	234	220	14ª
Operai qualificati	33.769	3.536	37.305	214	200	13ª
Operai comuni	31.286	3.276	34.562	192	178	12ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 6

In vigore dal 1° gennaio 1972

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(contributi giornalieri)

CATEGORIA	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti		
Operai qualificati	739,50	368,30	116	133,40	8,70	997,60	368,30	41	10ª
Operai comuni	663	330,20	104	119,60	7,80	894,40	330,20	37	9ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 7

In vigore dal 1º luglio 1973

SALARIATI DI RUOLO

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	MARCA MENSILE		Classe di contribuzione
				Per gli operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per gli operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	54.626	5.720	60.346	336	320	19ª
Operai specializzati	49.660	5.200	54.860	296	280	17ª
Operai qualificati	44.694	4.680	49.374	274	260	16ª
Operai comuni	39.728	4.160	43.888	234	220	14ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 8

In vigore dal 1º luglio 1973

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(contributi giornalieri)

CATEGORIA	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributi Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti		
Operai qualificati	1.020	508	160	184	12	1.376	508	56	13ª
Operai comuni	956	476	150	173	11	1.290	476	50	12ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 9

In vigore dal 1º gennaio 1974

SALARIATI DI RUOLO

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	MARCA MENSILE		Classe di contribuzione
				Per operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	63.797	6.348	70.145	356	340	20ª
Operai specializzati	58.049	5.776	63.825	336	320	19ª
Operai qualificati	52.531	5.227	57.758	296	280	17ª
Operai comuni	47.144	4.691	51.835	274	260	16ª

SALARIATI DI RUOLO
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
				Per operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	317.400	64.146	6.380	70.526	64.146	20ª
Operai specializzati	288.800	58.366	5.805	64.171	58.366	19ª
Operai qualificati	261.350	52.819	5.253	58.072	52.819	17ª
Operai comuni	234.550	47.403	4.714	52.117	47.403	16ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 10

In vigore dal 1º gennaio 1974

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(contributi giornalieri)

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale giornaliero		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti		
Operai specializzati	1.634	808	243	280	18	2.175	808	76	17ª
Operai qualificati	1.338	662	199	229	15	1.781	662	66	15ª
Operai comuni	1.258	622	187	215	14	1.674	622	62	14ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 11

In vigore dal 1º maggio 1974

SALARIATI DI RUOLO

CATEGORIA	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	Marca mensile		Classe di contribuzione
				Per operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Per operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	63.480	6.348	69.828	356	340	20ª
Operai specializzati	57.760	5.776	63.536	336	320	19ª
Operai qualificati	52.270	5.227	57.497	296	280	17ª
Operai comuni	46.910	4.691	51.601	274	260	16ª

SALARIATI DI RUOLO
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE: Per operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE: Per operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	Classe di contribuzione
Capi operai	317.400	63.829	6.380	70.209	63.829	20ª
Operai specializzati	288.600	58.077	5.805	63.882	58.077	19ª
Operai qualificati	261.350	52.557	5.253	57.810	52.557	17ª
Operai comuni	234.550	47.168	4.714	51.882	47.168	16ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 12

In vigore dal 1° maggio 1974

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(contributi giornalieri)

CATEGORIA	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti		
Operai specializzati	1.622	808	243	280	18	2.163	808	76	17ª
Operai qualificati	1.328	662	199	229	15	1.771	662	66	15ª
Operai comuni	1.248	622	187	215	14	1.664	622	62	14ª

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione giornaliera	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	12.150	1.635	808	244	281	20	2.180	808	17ª
Operai qualificati	9.950	1.339	662	200	230	16	1.785	662	15ª
Operai comuni	9.350	1.258	622	188	216	15	1.677	622	14ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 13

In vigore dal 1° gennaio 1975

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	327.400	65.840	6.581	72.421	65.840	21ª
Operai specializzati	298.800	60.088	6.006	66.094	60.088	19ª
Operai qualificati	271.350	54.569	5.454	60.023	54.569	18ª
Operai comuni	244.550	49.179	4.915	54.094	49.179	16ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 14

In vigore dal 1° gennaio 1975

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media giornaliera	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE GIORNALIERO		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	12.650	1.703	841	254	292	20	2.269	841	18ª
Operai qualificati	10.450	1.407	695	210	241	16	1.875	695	15ª
Operai comuni	9.800	1.319	652	197	226	16	1.758	652	15ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 15

In vigore dal 1° giugno 1975

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	327.400	70.424	6.581	77.004	70.424	21ª
Operai specializzati	298.800	64.272	6.006	70.278	64.272	19ª
Operai qualificati	271.350	58.367	5.454	63.821	58.367	18ª
Operai comuni	244.550	52.603	4.915	57.518	52.603	16ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 16

In vigore dal 1° giugno 1975

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media giornaliera	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale giornaliero		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	12.650	1.861	860	254	292	20	2.427	860	18ª
Operai qualificati	10.450	1.537	711	210	241	17	2.005	711	15ª
Operai comuni	9.800	1.442	666	197	226	16	1.881	666	15ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 17

In vigore dal 1° luglio 1975

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile: Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Contributo globale mensile: Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	Classe di contribuzione
Capi operai	337.100	72.510	6.776	79.286	72.510	21ª
Operai specializzati	308.450	66.347	6.200	72.547	66.347	20ª
Operai qualificati .	281.050	60.454	5.649	66.103	60.454	18ª
Operai comuni .	254.200	54.678	5.110	59.788	54.678	17ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 18

In vigore dal 1° luglio 1975

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	283.300	41.674	19.264	5.694	6.544	453	54.365	19.264	19ª
Operai qualificati	235.700	34.671	16.028	4.738	5.445	377	45.231	16.028	16ª
Operai comuni	222.500	32.730	15.130	4.472	5.140	356	42.698	15.130	15ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 19

In vigore dal 1° settembre 1975

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	359.000	77.221	7.216	84.437	77.221	22ª
Operai specializzati . .	330.000	70.983	6.633	77.616	70.983	21ª
Operai qualificati . . .	303.000	65.176	6.090	71.266	65.175	20ª
Operai comuni	276.000	59.368	5.547	64.915	59.368	18ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 20

In vigore dal 1° settembre 1975

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	305.000	44.866	20.740	6.130	7.045	488	58.529	20.740	20ª
Operai qualificati	258.000	37.952	17.544	5.186	5.960	412	49.510	17.544	17ª
Operai comuni . .	245.000	36.040	16.660	4.924	5.659	392	47.015	16.660	16ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 21

In vigore dal 1° gennaio 1976

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	377.000	88.633	7.577	96.210	88.633	23ª
Operai specializzati . . .	348.000	81.815	6.995	88.810	81.815	22ª
Operai qualificati	320.000	75.232	6.432	81.664	75.232	20ª
Operai comuni	294.000	69.120	5.909	75.029	69.120	19ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 22

In vigore dal 1° *gennaio* 1976

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	323.000	52.843	23.094	6.492	4.231	517	64.083	23.094	21ª
Operai qualificati	275.000	44.990	19.662	5.528	3.602	440	54.560	19.662	18ª
Operai comuni	262.000	42.864	18.733	5.266	3.432	419	51.981	18.733	17ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 23

In vigore dal 1° *luglio* 1976

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	410.000	96.391	8.241	104.632	96.391	24ª
Operai specializzati	381.000	89.573	7.658	97.231	89.573	23ª
Operai qualificati	353.000	82.991	7.095	90.086	82.991	22ª
Operai comuni	327.000	76.877	6.573	83.450	76.877	21ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 24

In vigore dal 1° *luglio* 1976

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	356.000	58.242	25.454	7.156	4.663	569	70.630	25.454	22ª
Operai qualificati	308.000	50.389	22.022	6.191	4.035	492	61.107	22.022	20ª
Operai comuni	295.000	48.262	21.092	5.930	3.864	472	58.528	21.092	19ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 25

In vigore dal 1° gennaio 1977

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	431.000	101.328	8.663	109.991	101.328	25ª
Operai specializzati	402.000	94.510	8.080	102.590	94.510	24ª
Operai qualificati	375.000	88.163	7.537	95.700	88.163	23ª
Operai comuni	348.000	81.815	6.995	88.810	81.815	22ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 26

In vigore dal 1° gennaio 1977

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	377.000	61.677	26.955	7.578	4.939	603	74.797	26.955	23ª
Operai qualificati	330.000	53.988	23.595	6.633	4.323	528	65.472	23.595	21ª
Operai comuni	316.000	51.698	22.594	6.352	4.139	505	62.694	22.594	20ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 27

In vigore dal 1° febbraio 1977

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	CONTRIBUTO GLOBALE MENSILE		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	446.000	104.855	8.964	113.819	104.855	25ª
Operai specializzati	417.000	98.037	8.381	106.418	98.037	24ª
Operai qualificati	390.000	91.689	7.839	99.528	91.689	23ª
Operai comuni	363.000	85.342	7.296	92.638	85.342	22ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 28

In vigore dal 1° febbraio 1977

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	392.000	64.132	28.028	7.879	5.135	627	77.773	28.028	23ª
Operai qualificati	345.000	56.442	24.667	6.935	4.519	552	68.448	24.667	22ª
Operai comuni	331.000	54.152	23.666	6.653	4.336	529	65.670	23.666	21ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 29

In vigore dal 1° luglio 1977

SALARIATI DI RUOLO - OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
				Operai iscritti assicurazione invalidità, vecchiaia e t.b.c.	Operai iscritti solo assicurazione invalidità e vecchiaia	
Capi operai	472.000	110.967	9.487	120.454	110.967	26ª
Operai specializzati	444.000	104.385	8.924	113.309	104.385	25ª
Operai qualificati	416.000	97.801	8.362	106.163	97.801	24ª
Operai comuni	390.000	91.689	7.839	99.528	91.689	23ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

TABELLA 30

In vigore dal 1° luglio 1977

SALARIATI ASSUNTI PER LAVORI DI CARATTERE STAGIONALE
(con contributi base percentualizzati)

CATEGORIA	Retribuzione media mensile	Fondo pensioni lavoratori dipendenti		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupazione	Contributo Enaoli	Contributo globale mensile		Classe di contribuzione
		A carico amministrazione	A carico dipendenti				A carico amministrazione	A carico dipendenti	
Operai specializzati	419.000	68.549	29.958	8.422	5.489	670	83.130	29.958	24ª
Operai qualificati	371.000	60.696	26.526	7.457	4.860	593	73.606	26.526	23ª
Operai comuni	358.000	58.569	25.597	7.196	4.690	572	71.027	25.597	22ª

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(3641)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Opera nazionale per le città dei ragazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Opera nazionale per le città dei ragazzi, iscritta al n. 24 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, stante la natura giuridica privata dell'ente;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per le città dei ragazzi non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 107

(3829)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Ente nazionale prevenzione infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, iscritto al n. 39 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in quanto sottratto alla procedura stessa con l'art. 1-*septies*, secondo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale prevenzione infortuni non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 123

(3823)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, iscritto al n. 58 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in quanto sottratto alla

procedura stessa con l'art. 1-*quinquies*, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 124

(3818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane, iscritta al n. 25 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, stante la natura giuridica privata dell'ente;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 112

(3828)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti della Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose, iscritta al n. 42 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, stante la natura giuridica privata dell'ente;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 115

(3821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, iscritta al n. 38 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, dato che l'ente da considerare privato svolge funzioni estranee a quelle trasferite alle regioni ed agli enti locali;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale combattenti e reduci non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 116

(3824)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della Fondazione « Gerolamo Gaslini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti della Fondazione « Gerolamo Gaslini », iscritta al n. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, dato che le funzioni di assistenza della fondazione stessa si esercitano mediante potenziamento dell'Istituto « Giannina Gaslini », al quale si applica l'art. 28, terzo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La fondazione « Gerolamo Gaslini » non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 110

(3827)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Istituto del « Nastro azzurro » per combattenti decorati al valor militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Istituto del « Nastro azzurro » per combattenti decorati al valor militare, iscritto al n. 37 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, dato che l'ente da considerare privato svolge funzioni estranee a quelle trasferite o delegate alle regioni ed agli enti locali;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto del « Nastro azzurro » per combattenti decorati al valor militare non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 114

(3825)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti del Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia, iscritto al n. 35 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, dato che l'ente da considerare privato, svolge funzioni estranee a quelle trasferite o delegate alle regioni ed agli enti locali;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 113

(3826)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, iscritta al n. 41 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, stante che l'Ente, per la natura del suo compito principale ed assorbente, non svolge funzioni che vanno trasferite o delegate alle regioni ed agli enti locali;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 109

(3822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso articolo 113 nei confronti dell'ente Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, iscritta al n. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in quanto l'« Opera » eretta in ente morale con regio decreto 13 gennaio 1921, n. 23 e classificata tra le I.P.A.B. con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 661, svolge in via precipua attività di carattere educativo-religioso;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 111

(3830)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, iscritti al n. 50 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in quanto sottratti alla procedura stessa con l'art. 1-*septies*, penultimo ed ultimo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate non sono assoggettabili alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 108

(3819)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), iscritta al n. 43 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, in quanto sottratta alla procedura stessa con l'art. 1-*septies*, secondo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 125

(3820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'ente Casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'ente Casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali, iscritta al n. 13 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in quanto la « Casa », pur essendo provvista di autonoma personalità giuridica, presenta caratteristiche essenziali che finiscono con l'immedesimarla nella stessa struttura dell'amministrazione statale;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La Casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 106

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 25, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 1° febbraio 1963);

tariffa 11S relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11G relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5 % in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 29U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 29 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 11-D/U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 11D relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 novembre e 6 maggio 1975, n. 9680).

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(3801)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Aggiornamento di disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E., disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 76/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione metrica e sul servizio metrico, approvati rispettivamente coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1976, concernente disposizioni in materia di imballaggi preconfezionati C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 78/891/CEE del 28 settembre 1978, che adegua al progresso tecnico la precitata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE;

Ritenuto che, al fine di una puntuale esecuzione delle predette direttive comunitarie, necessita modificare con apposito provvedimento ministeriale, ai sensi degli articoli 3, 6 e 19 del richiamato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, l'allegato II dello stesso decreto-legge, nonché alcune prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, l'allegato II allo stesso decreto-legge è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 agosto 1976 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Il marchio C.E.E., con cui i fabbricanti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge devono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione per essere considerati preimballaggi C.E.E., è costituito dalla lettera minuscola « e », avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al presente decreto ministeriale.

Il marchio C.E.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa al volume nominale, di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 6 del decreto-legge.

Il marchio C.E.E. può essere apposto anche « a secco », purché siano osservate, oltre alle condizioni di cui ai commi precedenti, quelle fissate dal secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge.

Art. 3. — Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, rispettivamente il volume nominale dei preimballaggi C.E.E. e la capacità nominale delle bottiglie C.E.E., devono avere le altezze minime sotto indicate:

Preimballaggi C.E.E.:

6 mm, se il volume nominale è superiore a 1000 ml;

4 mm, se è compreso tra 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi;

3 mm, se è compreso tra 200 ml inclusi e 50 ml esclusi;

2 mm, se è uguale o inferiore a 50 ml.

Bottiglie C.E.E.:

6 mm, se la capacità nominale è superiore a 1000 ml;

4 mm, se è compresa tra 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi;

3 mm, se è uguale o inferiore a 200 ml.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

ALLEGATO

Nuovo « Allegato II » del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEI PREIMBALLAGGI C.E.E.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici, oppure indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;

un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:

uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;

l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. *Lotti di imballaggi preconfezionati.*

2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.

2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3. Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 %.

2.1.4. Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2. *Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato.*

Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominale.

I singoli elementi del lotto il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato sono denominati difettosi.

2.2.1. Controllo non distruttivo.

Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente.

Il primo numero di *imballaggi preconfezionati controllati* deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, *il lotto* è considerato accettabile per questo controllo;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

TABELLA

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 500 . .	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3200 . .	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3200 . .	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

2.2.2. Controllo distruttivo.

Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100.

Il numero di imballaggi preconfezionato controllati è pari a 20.

Se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile.

Se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza ($\geq$ 100)	20	1	2

2.3. *Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.*

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media

$$\overline{X} = \frac{\Sigma x_i}{n}$$

dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove:

Q_n = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati;

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo;

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto;

$t_{(1-\alpha)}$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà v = n — 1 e del livello di fiducia $(1-\alpha)$ = 0,995.

2.3.2. Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. La media delle misure del campione calcolando:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. La stima dello scarto tipo s calcolando:

la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

poi $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n-1}$

la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula:

$$s = \sqrt{v}$$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. Criterio per il controllo non distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\overline{X} \geq Q_n - 0{,}503\,s$	$\overline{X} < Q_n - 0{,}503\,s$
> 500	50	$\overline{X} \geq Q_n - 0{,}379\,s$	$\overline{X} < Q_n - 0{,}379\,s$

2.3.3.2. Criterio per il controllo distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza ($\geq$ 100)	20	$\overline{X} \geq Q_n - 0{,}640\,s$	$\overline{X} < Q_n - 0{,}640\,s$

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pordenone;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Pordenone sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	19.427
salariati fissi:		
comuni	L.	14.871
qualificati	»	16.453
specializzati	»	18.563

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Nomina del collegio dei revisori dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, con cui è stato istituito l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1975, con il quale veniva nominato il collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per la durata di un triennio;

Viste le designazioni operate dal Ministero del tesoro e dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e considerato, in mancanza della relativa designazione, la opportunità di confermare i rappresentanti della amministrazione provinciale di Torino in carica nel collegio dei revisori scaduto l'8 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio sono nominati revisori dello ente Parco nazionale del Gran Paradiso i signori:

Membri effettivi:

Sommazzi dott. Silvio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Frusteri dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

Ricco dott. Raffaele, rappresentante del consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Pieropan geom. Giovanni, rappresentante del consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Bozzello Eugenio, rappresentante dell'amministrazione provinciale di Torino.

Membri supplenti:

Peretto rag. Dante, rappresentante del consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Alessi rag. Alfonso, rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3787)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Ulteriore sospensione dello svolgimento del concorso pronostici Enalotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 102532 del 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 12 aprile 1979, con il quale è stato sospeso lo svolgimento dei concorsi pronostici Enalotto già in programma per il 7, 14 e 21 aprile 1979;

Considerata l'opportunità, perdurando i motivi di carattere tecnico indicati nel citato decreto ministeriale, di sospendere ulteriormente lo svolgimento dei concorsi pronostici Enalotto;

Decreta:

Lo svolgimento dei concorsi pronostici Enalotto è sospeso fino a nuova disposizione.

Le giuocate eventualmente convalidate nel periodo di sospensione saranno valide per il primo concorso che avrà svolgimento, salva la facoltà dei concorrenti di chiedere la restituzione delle poste pagate dietro consegna dei tagliandi figlia di partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3852)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

Il giorno 27 marzo 1979 è stato effettuato lo scambio delle notifiche richieste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, approvato con legge 26 luglio 1975, n. 386, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 agosto 1975.

In conformità all'art. 6, l'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 1979.

(3811)

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e del protocollo di modifica della convenzione stessa, firmato a Roma il 18 aprile 1978.

Il giorno 27 marzo 1979 ha avuto luogo a Berna, lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e del protocollo di modifica della convenzione stessa, firmato a Roma il 18 aprile 1978, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1979.

In conformità, rispettivamente, degli articoli 30(2) della convenzione e 4 del protocollo di modifica, gli accordi sono entrati in vigore il 27 marzo 1979.

(3812)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di esso indicata:

Ferlanti Giuseppe, residente in Cervia, dal 18 luglio 1979.

(3809)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. 241 DP. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Pesaresi Carlo, nato a Mercato Saraceno (Forlì) il 9 ottobre 1930. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3808)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1979, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1979:

1) 5% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	3.565	titoli di L.	50.000
»	1.793	titoli di »	250.000
»	15.090	titoli di »	500.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.171.500.000.

2) 6% Garantite dallo Stato s.s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	15	titoli di L.	50.000
»	11	titoli di »	250.000
»	134	titoli di »	500.000
»	71	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 141.500.000.

3) 6% s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	15	titoli di L.	50.000
»	9	titoli di »	250.000
»	12	titoli di »	500.000
»	1.356	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.365.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	86	titoli di L.	500.000
»	377	titoli di »	1.000.000
»	116	titoli di »	5.000.000
»	87	titoli di »	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.870.000.000.

4) 6% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n.	2.265	titoli di L.	50.000
»	679	titoli di »	250.000
»	1.038	titoli di »	500.000
»	2.080	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.882.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n.	1.438	titoli di L.	50.000
»	2.571	titoli di »	100.000
»	826	titoli di »	250.000
»	2.509	titoli di »	500.000
»	6.166	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.956.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.310 titoli di L. 50.000
» 2.935 titoli di » 100.000
» 894 titoli di » 250.000
» 2.371 titoli di » 500.000
» 8.424 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.192.000.000.

5) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 25 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 55.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 32 titoli di » 500.000
» 25 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 42.900.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 6 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 49.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 41.050.000.

6) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 2ª - 1ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.006.300.000;

Emissione 2ª - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.700.000;

Emissione 2ª - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.517.650.000.

7) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 14 titoli di » 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 162 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 162.050.000.

Totale generale L. 47.492.700.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(3841)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 409 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2047/2036 nella seduta del 22 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 marzo 1978, n. 2268/90.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3277)

Variante al piano regolatore generale del comune di Solarolo

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 202 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2026/1377 nella seduta del 22 marzo 1979) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Solarolo (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 maggio 1976, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1974, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3278)

Approvazione del piano di zona del comune di Civitella di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 1979, n. 207, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2030/2032 nella seduta del 22 marzo 1979) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Civitella di Romagna (Forlì), adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 febbraio 1976, n. 8.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3279)

Approvazione del piano di zona del comune di San Pietro in Casale

Con deliberazione della giunta regionale 1° febbraio 1979, n. 253 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1827/1722 in data 15 marzo 1979) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di San Pietro in Casale (Bologna), adottato con deliberazioni del consiglio comunale 24 maggio 1978, numeri 111, 112 e 113.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3280)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di operaio negli osservatori astronomici

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 27, foglio n. 272 e il decreto ministeriale 30 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977, registro n. 23, foglio n. 111, con i quali sono stati assegnati due posti di operaio di 1ª categoria nella qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado all'osservatorio astronomico di Roma;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 27, foglio n. 272, con il quale sono stati assegnati un posto di operaio di 1ª categoria nella qualifica di aggiustatore meccanico, un posto di operaio di 2ª categoria nella qualifica di apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio e un posto di operaio di 2ª categoria nella qualifica di fotografo ritoccatore, fotogrammista fototecnico alla stazione astronomica-geodetica di Carloforte;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 27, foglio n. 272, con il quale sono stati assegnati un posto di operaio di 1ª categoria nella qualifica di muratore e un posto di operaio di 2ª categoria nella qualifica di falegname all'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977, registro n. 23, foglio n. 111, con il quale è stato assegnato un posto di operaio di 1ª categoria nella qualifica di falegname all'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978, registro n. 10, foglio n. 352, con il quale è stato bandito, fra gli altri, un concorso per dieci posti di operaio di 1ª categoria, dei quali due posti nella qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado, disponibili presso l'osservatorio astronomico di Roma;

Considerato che il predetto bando di concorso, alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della medesima legge, i bandi non pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa devono essere considerati revocati;

Considerato che per i due posti di operaio nella qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado assegnati all'osservatorio astronomico di Roma e messi a concorso con il citato decreto ministeriale 2 aprile 1977 sono stati conferiti due incarichi nelle more del concorso, con decreto ministeriale 28 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1978, registro n. 29, foglio n. 257, al signor Giannino Sciarretti e con decreto ministeriale 8 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978, registro n. 37, foglio n. 373, al signor Claudio Moretti;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 808, l'amministrazione del personale assegnato agli osservatori astronomici rimane fra le competenze di questo Ministero;

Considerato che, ai sensi della più volte citata legge n. 808, art. 9, comma settimo, i concorsi per posti sui quali siano stati conferiti incarichi dopo la data del 30 giugno 1977 devono essere espletati entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della stessa legge ed il personale incaricato nelle more del concorso deve essere mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi medesimi;

Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore delle categorie privilegiate;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai permanenti degli osservatori astronomici:

A) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di 1ª categoria, specializzato, per la seguente qualifica di mestiere:

aggiustatore meccanico presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

B) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio di 1ª categoria, specializzato, per la seguente qualifica di mestiere:

conducente automezzi con patente di 3° grado presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, uno dei due posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, hanno maturato alla medesima data un servizio, anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso università, istituti di istruzione universitaria ed osservatori astronomici con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

C) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico ad un posto di operaio di 1ª categoria, specializzato, per la seguente qualifica di mestiere:

muratore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

D) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di 1ª categoria specializzato per la seguente qualifica di mestiere:

falegname presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

E) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio di 2ª categoria qualificato per la seguente qualifica di mestiere:

un apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte;

un fotografo ritoccatore, fotogrammista fototecnico presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

F) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, ad un posto di operaio di 2ª categoria qualificato per la seguente qualifica di mestiere:

falegname presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35, salvo le elevazioni di tale limite massimo previste dalle disposizioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria si prescinde dal limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito la licenza elementare e, per la qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado, essere in possesso di patente D;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stati destituiti o non essere decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato 1 del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intende partecipare e per quale delle qualifiche di mestiere, indicate nei concorsi stessi, intende concorrere.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

I candidati del concorso *B*), che aspirano ad usufruire della riserva, devono produrre, in allegato alla domanda formulata nei modi sopraindicati, un certificato rilasciato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, nel quale devono essere specificati i periodi in cui l'interessato ha prestato servizio presso le suddette amministrazioni e le modalità di pagamento della relativa retribuzione.

I certificati incompleti non verranno presi in considerazione ai fini del godimento della riserva di cui trattasi.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda relativa a ciascun concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) il concorso e la qualifica di mestiere per cui intendono partecipare. Qualora i candidati intendano partecipare a più concorsi, dovranno produrre distinte domande, una per ogni concorso;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari e della patente *D* per coloro che intendono partecipare al concorso di conducente di automezzi con patente di 3° grado;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio del mestiere cui aspira;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni che dovessero intervenire successivamente.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.
Commissioni esaminatrici

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate, per ciascun concorso, le commissioni esaminatrici che saranno composte facendo ricorso all'applicazione, per via analogica del disposto del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.
Prova di esame

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica richiesta per i posti da coprire.

Le commissioni esaminatrici esprimeranno il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

L'esecuzione della prova d'arte o esperimento pratico avrà luogo nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.
Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno appprovate, con decreto ministeriale, le graduatorie generali di merito dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi; sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori dei concorsi stessi per ciascuna delle qualifiche e del relativo numero dei posti messi a concorso.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quelle dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori dei concorsi riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, essi saranno invitati, con la stessa comunicazione, a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta, i documenti sottoelencati, tutti in carta legale:

1) pagella scolastica o certificato attestante il possesso del titolo indicato all'art. 2 e, per la qualifica di conducente di automezzi con patente di 3° grado, copia autenticata della patente *D*;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) documenti concernenti la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta legale per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta legale come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 5) (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera prima menzionati.

Art. 10.
Nomina

I vincitori dei concorsi che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina ad operaio in prova nella 1ª e 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti degli osservatori astronomici, con assegnazione alle sedi indicate per ciascun concorso.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1978

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 282

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . ., e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico di . . categoria a . . posti di operaio permanente in prova nel ruolo degli operai permanenti degli osservatori astronomici per la seguente qualifica . . . .

Fa presente (1) di avere diritto all'elevamento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito il . . . . presso . . . . e della patente *D* rilasciata dalla prefettura di . . . . in data (4) . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

g) non essere stato destituito o non essere decaduto dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

h) è disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione ad una delle sedi indicate nel bando;

i) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Firma (6) . . . . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 35° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevamento di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione nelle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto coloro che intendono partecipare al concorso di conducente di automezzi con patente di 3° grado.

(5) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

(3703)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 52 del 27 dicembre 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1977, registro n. 107, foglio n. 195, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quarantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975.

(3704)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1978, con il quale e stato bandito il concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1978, registro n. 11 Difesa, foglio n. 366;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 15 aprile 1978 citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. De Michele Domenico . punti 16,17
2. Ranieri Francesco » 15,86
3. Angarano Pietro » 14,54
4. Restuccia Giuseppe » 13,46
5. Cianci Angelino . . » 12,43
6. Mari Pier Giorgio » 11,49
7. Aliperta Cristiano » 11,27
8. Murroni Gianni . . » 10,94
9. Pallotta Oreste . . » 10,77

Art. 2.

I suddetti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, citato nelle premesse.

Il predetto decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 208

(3769)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1978, registro n. 11 Difesa, foglio n. 365, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 10 aprile 1978, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Magazzù Franco . . . . punti 14,89
2. Valastro Salvatore . . . . » 12,66
3. Calvo Domenico . . . . » 12,46

Art. 2.

I predetti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati vincitori del suindicato concorso, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 209

(3768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Imperia;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 22 febbraio 1979, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola Erasmo . . . . . punti 99,032 su 132
2. Campanozzi Michele . . . . » 97,000 »
3. Di Stilo Rocco Orlando . . . » 90,110 »
4. De Negri Errico . . . . . » 88,568 »
5. Pettinicchio Matteo . . . . » 87,750 »

6. Marassi Fulvio	punti	85,782	su 132
7. Martino Arcadio	»	85,439	»
8. Vitale Giovanni	»	82,319	»
9. La Placa Cataldo	»	81,944	»
10. Pacifici Luigi	»	78,877	»
11. Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
12. Bova Antonino	»	78,400	»
13. Pace Delio	»	78,088	»
14. Porcile Luciano	»	78,000	»
15. Campi Paolo	»	77,412	»
16. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
17. De Pascale Mario	»	77,018	»
18. Cerminara Luigi	»	76,622	»
19. Giglio Francesco	»	76,075	»
20. De Stefano Vincenzo	»	75,545	»
21. Lauletta Angelo	»	75,454	»
22. Tarella Domenico	»	75,313	»
23. Panuccio Rocco	»	75,079	»
24. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
25. Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
26. Mugnaini Piero	»	73,183	»
27. Centonze Gaspare	»	72,840	»
28. Giacomelli Alvaro	»	71,930	»
29. Mele Marcello	»	71,870	»
30. Mazzella Claudio	»	71,813	»
31. Pavia Aldo	»	70,648	»
32. Labriola Antonio	»	70,350	»
33. Amorese Arturo	»	70,232	»
34. Carusi Agostino	»	70,109	»
35. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
36. Circosta Lorenzo	»	69,676	»
37. Armocida Elio	»	69,556	»
38. Di Gilio Vito	»	69,103	»
39. Recchia Ezio	»	68,927	»
40. Cresta Primo	»	68,588	»
41. Sanna Francesco	»	68,077	»
42. Alfano Antonio	»	67,947	»
43. Pompeo Luigi	»	67,650	»
44. Buccheri Ugo	»	67,550	»
45. Strano Giuseppe	»	67,526	»
46. Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
47. Ciccone Saverio	»	67,463	»
48. Augurio Garibaldi	»	66,983	»
49. Patriarca Emilio	»	66,933	»
50. Visone Aniello	»	66,845	»
51. Liberti Gennaro	»	66,408	»
52. Bianchini Virginio	»	65,984	»
53. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
54. Torretta Carlo	»	65,791	»
55. Bondioni Pietro	»	65,752	»
56. Matteucci Gino	»	65,738	»
57. Mita Antonio	»	65,691	»
58. Falciglia Antonino	»	65,652	»
59. Passaretti Umberto	»	65,360	»
60. Belleri Giacomo	»	65,293	»
61. Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
62. Bellotoma Giovanni	»	64,899	»
63. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	64,832	»
64. Zagordo Cosimo	»	63,778	»
65. Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
66. Rapetti Andrea	»	63,502	»
67. Pesente Elio	»	63,326	»
68. Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
69. Guido Pasquale	»	62,598	»
70. Lombardo Giuseppe	»	62,250	»
71. Gabusi Giovanni Battista	»	62,198	»
72. Gobbi Ampelio	»	62,013	»
73. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
74. Faillace Peppino	»	61,926	»
75. Pietrasanta Francesco	»	61,236	»
76. Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
77. Garofalo Alfonso	»	60,839	»
78. Belletti Mario	»	59,866	»
79. Pira Giacomo	»	58,300	»
80. Zaffanella Aldo	»	57,538	»
81. Ipprio Ilario	»	57,480	»
82. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
83. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
84. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
85. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
86. Callipo Gaetano	»	56,613	»
87. Magoni Beniamino	»	56,599	»
88. Mura Francesco	»	55,822	»
89. Muriana Giuseppe	punti	55,772	su 132
90. Santoro Pasquale	»	55,760	»
91. Patriarca Mario	»	55,520	»
92. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,232	»
93. Rachele Gregorio	»	55,232	»
94. Liotti Francesco	»	54,666	»
95. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
96. Famiglietti Mario	»	53,866	»
97. Lo Iodice Michele	»	53,840	»
98. Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
99. Sanna Pio	»	53,766	»
100. Bruno Carmelo	»	53,500	»
101. Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
102. Triarico Ennio	»	52,366	»
103. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
104. Goria Marziale	»	50,472	»
105. Tozzi Giuseppe	»	48,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3461)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Parma

Il medico provinciale di Parma informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Parma.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 giugno 1979.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Parma.

(3733)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di medico scolastico generico presso il consorzio socio sanitario di Castelnovo Monti

Con decreto 4 aprile 1979, n. 1112, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di medico scolastico generico del consorzio socio sanitario fra i comuni di Castelnovo Monti, Baiso, Busana, Carpineti, Casina, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo, con sede in Castelnovo Monti.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 30 giugno 1979.

(3734)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(1279/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1979, n. **5**.

Utilizzazione di disponibilità di bilancio di precedenti esercizi per il finanziamento, a sollievo dell'attuale crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, di programmi straordinari di intervento nel settore delle opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di rendere immediatamente utilizzabili, a sollievo dell'attuale crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, disponibilità di bilancio di precedenti esercizi non altrimenti spendibili in tempi medio-brevi, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di intervento nel settore delle opere pubbliche di interesse locale, avvalendosi, nelle misure stabilite dal successivo art. 5, di economie accertate alla data del 31 dicembre 1977 e di residui di stanziamento vigenti sui capitoli di spesa della rubrica del l'assessorato dei lavori pubblici, ancorché relativi a stanziamenti disposti con precedenti leggi speciali.

Art. 2.

I programmi straordinari di cui al precedente articolo potranno in particolare riguardare anche l'esecuzione di urgenti interventi di ricerca, di captazione e di adduzione di acque sotterranee o sorgive necessari per sopperire ad accertate carenze nel settore dell'approvvigionamento idro-potabile di centri abitati piccoli o medio-piccoli, nonché l'attuazione sino alla concorrenza di L. 500.000.000, con carattere aggiuntivo rispetto ai fondi statali della legge 12 aprile 1973, n. 168, di opere di urbanizzazione connesse al trasferimento degli abitanti di Gairo e di Osini.

Art. 3.

I programmi sono elaborati dall'assessorato dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con la collaborazione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con il comitato di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e sentita la commissione consiliare competente per i lavori pubblici.

Entro i successivi trenta giorni, i programmi medesimi sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima e su proposta dell'assessore dei lavori pubblici.

Art. 4.

All'attuazione dei programmi ed ai conseguenti atti di impegno e pagamento provvede l'assessorato dei lavori pubblici.

Per le parti riguardanti gli interventi nel settore fognario e quelli di approvvigionamento idro-potabile dei centri abitati, la progettazione e l'esecuzione anche in economia delle opere inserite in programma potranno essere affidate dall'amministrazione regionale, d'intesa con i comuni interessati, all'Ente sardo acquedotti e fognature, anche nell'ipotesi che fra i comuni e l'ente predetto non intercorra alcuno dei rapporti convenzionali previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, e successive modificazioni.

Alla necessaria provvista dei fondi in favore dell'Ente sardo acquedotti e fognature viene in tal caso provveduto in conformità dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 5.

Nello stato della previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici del bilancio per l'anno finanziario 1978 è istituito il cap. 08055 (2.6.10) « Fondo per l'attuazione, a sollievo della crisi occupativa e delle più pressanti esigenze infrastrutturali comunali, di programmi straordinari di interventi nel settore delle opere pubbliche ».

A favore di detto capitolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, uno stanziamento di L. 6.627.000.000, alla cui copertura viene così fatto fronte:

a) quanto alla somma di L. 1.363.405.033, mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1977, per gli importi a fianco rispettivamente sottoelencati:

Cap. 21506	L.	26.005.692
Cap. 23501	»	21.262.546
Cap. 24513	»	500.000.000
Cap. 24517	»	692.860.000
Cap. 24518	»	35.000.000
Cap. 25302	»	32.693.420
Cap. 25303	»	23.725.280
Cap. 26512	»	31.858.095
	L.	1.363.405.033

b) quanto alla somma di L. 5.263.594,967, mediante l'eliminazione del conto dei residui dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio per l'anno 1978, per gli importi a fianco rispettivamente riportati:

Cap. 08004	L.	878.759.640
Cap. 08032	»	20.000.000
Cap. 08036	»	1.500.000.000
Cap. 08037	»	27.150.000
Cap. 08041	»	186.745.129
Cap. 08044	»	76.548.794
Cap. 08052	»	1.000.000.000
Cap. 08054	»	49.985.000
Cap. 08097	»	500.000.000
Cap. 08100	»	907.295.846
Cap. 08179	»	87.110.558
Cap. 08236	»	10.000.000
Cap. 08237	»	20.000.000
	L.	5.263.594.967

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 31 gennaio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1979, n. **6**.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1970 e rendiconto generale dell'azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1979)

(*Omissis*).

(2840)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791130)